



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 22/09/2021

Numero Registro Dipartimento: 799

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9510 del 23/09/2021

OGGETTO: D.D. 6554 DEL 23/06/2021 RECANTE "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGOLAMENTATA (C.D. CORSI LIBERI) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR-FSE 2014/2020 (C.D. PERCORSI IEFP)". REVISIONE, REVOCA PARZIALE E MODIFICA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- la Legge 12 marzo 2021, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 12 marzo 2021, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull'intero territorio nazionale;

VISTI i Decreti Legge:

- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;

- del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

VISTO il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021;

VISTA la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021;

VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2021, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1»;

VISTI i Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 e 23 febbraio 2021 n. 15, abrogati rispettivamente dall'art. 1 commi 1 e 2, della legge 12 marzo 2021, n. 29, fermo restando che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreto-legge;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17 – le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e sono state rese efficaci fino al 6 aprile 2021;

VISTI altresì:

- il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 maggio 2021 n. 61, pubblicata nella GU Serie Generale n. 112 del 12 maggio 2021;

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», ed in particolare l'art. 3 *bis* rubricato "*Corsi di formazione*" il quale prevede espressamente che "*Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74*";
- il decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 18 maggio 2021, che introduce, tra l'altro, modificazioni alle misure applicabili nei territori individuati come "zona gialla", abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge 17 giugno 2021, n. 87, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, fermo restando che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreto-legge»;
- il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che, all'art. 1 prevede espressamente che "*In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021*";
- il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" che prevede espressamente l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, dell'obbligo dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, anche al personale dei servizi educativi dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

VISTE:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021, con cui sono state adottate le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», che aggiornano e sostituiscono l'allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021, come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano" con cui e' stato stabilito che nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano si applicano le misure di cui alla c.d. zona bianca;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 19 giugno 2021 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021 nel territorio regionale"
- tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, ed in particolare l'Ordinanza n. 40 del 31.05.2021, con la quale è stato adottato il documento «*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*», che aggiornano e sostituiscono l'allegato 9 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65. 2;

VISTO il documento recante "Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sulle "zone bianche" del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19);

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2021;

VISTE «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», approvate con Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021 e adottate con Ordinanza del Presidente della regione Calabria n. 40 del 31.05.2021, ed in particolare la scheda inerente "CORSI DI FORMAZIONE";

VISTE, inoltre:

- le note ANPAL prot. n. 3568 del 06 marzo 2020 e n. 36116 del 10 marzo 2020 e la nota Commissione UE (Ares(2020)1609341 del 17 marzo 2020 con cui è stato comunicato alle Autorità di Gestione la possibilità di autorizzare la modalità di formazione a distanza (FAD), anche ove non espressamente prevista dai progetti, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi degli interventi e tutelare i destinatari degli stessi;

- le circolari ANPAL prot. n. 8013 del 31 agosto 2020 e prot. n. 4364 del 19.02.2021, aventi ad oggetto "Quadro di Riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19";

VISTA la D. G. R. Calabria n. 3 della seduta 21 gennaio 2020 avente ad oggetto "Recepimento "Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/*e-learning* nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome - Conferenza Regioni e Province Autonome 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019";

VISTA la D. G. R. Calabria n. 133 del 15 giugno 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid 19. Accordo tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/51/CR8/C9 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31 marzo 2020, avente ad oggetto "ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTO- NOME DI TRENTO E BOLZANO RECANTE DEROGA TEMPORANEA ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IL 25 LUGLIO 2019 IN MATERIA DI FAD/E-LEARNING APPLICABILE DURANTE LA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19" - Accordo tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/90/CR5/C9 del 21.05.2020 recante "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria". Recepimento.", con cui si dispongono temporanee misure in merito allo svolgimento dei corsi formativi in modalità FAD/E-learning, nonchè in merito allo svolgimento a distanza dei relative esami, aventi validità fino alla durata della situazione di emergenza epidemiologica;

VISTA la D. G. R. Calabria n. 134 del 15 giugno 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid-19. Accordo tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/91/CR5bis/C9 del 21.05.2020 recante "Linee Guida per la realizzazione degli Esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (leFP) in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19". Recepimento", con cui si dispongono temporanee misure in merito allo svolgimento a distanza degli esami nell'ambito dei percorsi leFP, aventi validità fino alla durata della situazione di emergenza epidemiologica;

PREMESSO:

- che, con il D.D.G n. 11010 del 29.10.2020, e attese le deroghe previste dai predetti Accordi raggiunti tra le Regioni e le Province Autonome, recepiti con le DGR n. 133/2020 e 134/2020, sono state adottate disposizioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di formazione sia nell'ambito dei corsi di istruzione e formazione professionale finanziati a valere su fondi POR FESR FSE – corsi leFP (Avvisi Pubblici di cui ai D.D.G. n. 5610/2016 e al D.D.G. n. 6598/2917), sia nell'ambito dei corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati si senza degli art. 40 e 41 L.R. 18/85 (c.d. CORSI LIBERI);

- che, successivamente ed in considerazione dell'andamento della situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale, sono intervenuti provvedimenti nazionali e regionali che hanno disposto la sospensione dello svolgimento in presenza dei corsi di formazione e che pertanto, le attività di

formazione sono state svolte esclusivamente in modalità FAD/ *e-learning nel rispetto delle indicazioni fornite dal predetto DDG n. 11010 del 29.10.2020*;

- che, successivamente,

- tenuto conto di quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno e del Presidente della regione Calabria n. 43 del 19 giugno 2021 nonché delle indicazioni fornite dal documento recante "Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19), il quale prevede il superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività e l'anticipazione al momento del passaggio in zona bianca delle riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (D.L. n.52/2021 e D.L. n.65/2021) dispone già la riapertura in un momento successivo, tra cui i corsi di formazione:
- - considerato che l'art. 7, co. 1, del DPCM del 2 marzo 2021, prevede che nelle c.d. "zone bianche", *"cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anticontagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi"*;
- ravvisata, la necessità di adottare indicazioni operative per garantire la graduale ripresa dello svolgimento in presenza delle attività di formazione professionale e per le attività di formazione nell'ambito degli avvisi leFP, nonché lo svolgimento degli esami, atteso che, non essendo più in vigore le restrizioni previste dal citato Capo III del DPCM del 2 marzo 2021, tali attività possono svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, introducendo contestualmente un periodo c.d. transitorio, onde consentire, nell'interesse dei discenti e degli operatori del settore, la graduale ripresa delle attività e l'adeguamento delle strutture;
- atteso che le disposizioni derogatorie di cui agli Accordi tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/51/CR8/C9 del 31.03.2020 n. 20/90/CR5/C9 del 21.05.2020, recepiti con D.G.R. n. 133 del 15.06.2020, restano applicabili fino all'approvazioni di disposizioni nazionali e/o regionali e/o provinciali, che determinano la fine dello stato di emergenza e/o la possibilità di utilizzare le sedi formative e che a seguito dell'approvazione dei citati provvedimenti, i corsi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo del 25 luglio 2019;
- atteso altresì, che, lo stato di emergenza, al momento dell'adozione del decreto era stato prorogato fino al 31 luglio 2021;

con DDG n. 6554 del 23.06.2021 si è provveduto a dare atto che le linee guida indicate nel D.D.G. n. 11010 del 29.10.2020 sono state sostituite da dalle linee guida attualmente vigenti «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», approvate, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, con Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021 e adottate con Ordinanza del Presidente della regione Calabria n. 40 del 31.05.2021 e a disporre:

- che **a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC e fino al 31.07.2021 (c.d. PERIODO TRANSITORIO):**

- **per i corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell'art. 40 e 41 l.n. 18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con formazione complementare), per lo svolgimento delle attività formative è consentita, la duplice possibilità di realizzare le stesse sia in modalità in presenza nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, che in modalità FAD/e-learning, nel rispetto delle indicazioni di cui agli Accordi Regione e Province Autonome recepiti con D.G.R. Calabria n. 133 del 15.06.2020, secondo quanto previsto dal DDG n. 11010 del 29.10.2020;**

- per i corsi di formazione leFP finanziati a valere su fondi POR FESR FSE – corsi leFP (Avvisi Pubblici di cui ai D.D.G. n. 5610/2016 e al D.D.G. n. 6598/2917), in analogia a quanto prevede il DL 22 aprile 2021 per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e tra questi gli Istituti professionali di Stato, per i territori ricadenti nella c.d. “zona gialla” o “arancione”: gli organismi formativi che erogano tali percorsi adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica teorica in modo da garantire che la didattica si svolga in presenza per almeno il 70% e fino al 100% delle attività formative teoriche; la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza; - per le ore di formazione svolte in modalità FAD/e-learning, si applicano le disposizioni di cui al DDG n. 11010 del 29.10.2020;
- che a decorrere dal 01.08.2021, le attività di formazione riprenderanno lo svolgimento in presenza secondo le seguenti modalità:
 - corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell'art. 40 e 41 l.n. 18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con formazione complementare):
 - dovranno essere svolti in modalità “in presenza” nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
 - la FAD/e-learning è consentita nei limiti di cui all'Accordo Conferenza Regioni e Province Autonome 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019 “Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome” recepito con la D. G. R. Calabria n. 3 della seduta 21 gennaio 2020;
 - corsi di formazione leFP finanziati a valere su fondi POR FESR FSE – corsi leFP (Avvisi Pubblici di cui ai D.D.G. n. 5610/2016 e al D.D.G. n. 6598/2917):
 - dovranno essere svolti in modalità “in presenza” nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
 - la FAD/e-learning è consentita, ove prevista, nei limiti e secondo le modalità indicate nei singoli avvisi pubblici;
 - per le ore di formazione svolte in modalità FAD/e-learning, si applicano le disposizioni di cui al DD G n. 11010 del 29.10.2020;

TENUTO CONTO delle esigenze rappresentate dagli enti di formazione in merito alle difficoltà relative alla ripresa in sicurezza delle attività formative in presenza, da ultimo formalizzate da parte dalle associazioni rappresentati della categoria, ALF CALABRIA – Associazione Agenzie per il lavoro e la formazione e FOR QUAL – Associazione per la formazione calabrese di qualità, con istanza trasmessa a mezzo pec in data 13 settembre 2021 con la quale in particolare e' stata rappresentato come la ripresa delle attività formative esclusivamente in presenza, per come indicato dal predetto DDG 6554 del 23.06.2021 presenti *“insormontabili ed importanti problemi attuativi per le agenzie formative che non avendo la medesima strutturazione e gli identici aiuti economici delle Scuole Pubbliche non riescono ad attuare quanto stabilito dal Decreto richiamato ”*;

TENUTO, ALTRESI' CONTO, della circostanza che sul territorio regionale il livello dei contagi non presenta dati in attenuazione;

CONSIDERATO:

- che, lo stato di emergenza e' stato prorogato, con D.L. 23 luglio 2021, n. 105, fino al 31 dicembre 2021;
- che le disposizioni derogatorie di cui agli Accordi tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/51/CR8/C9 del 31.03.2020 n. 20/90/CR5/C9 del 21.05.2020, recepiti con D.G.R. n. 133 del 15.06.2020, restano applicabili fino all'approvazione di disposizioni nazionali e/o regionali e/o provinciali, che determinano la fine dello stato di emergenza e/o la possibilità di utilizzare le sedi formative e che a seguito dell'approvazione dei citati provvedimenti, i corsi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo del 25 luglio 2019;

ATTESO che le disposizioni di cui al DDG n. 6554 del 23 giugno 2021 erano strettamente connesse alla circostanza che la fine dello stato di emergenza fosse individuata nella data del 31 luglio 2021 e che il

perdurare della vigenza di alcune disposizioni in esso contenute non appare, allo stato, conforme all'interesse pubblico;

RAVVISATO, infatti, il mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento dell'adozione del DDG n. 6554 del 23 giugno 2021, atteso che lo stato di emergenza, attualmente vigente fino al 31 dicembre 2021, e' stato prorogato solo successivamente alla sua adozione e il territorio regionale e' interessato da un elevato livello dei contagi;

RILEVATA, pertanto, la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse che hanno determinato una nuova congrua ponderazione degli interessi atteso che e' preminente l'interesse di preservare la salute di discenti, docenti e personale impiegato nelle attività formative relative sia alla formazione professionale regolamentata che ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per i quali l'esigenza primaria e' rappresentata dal garantire la ripresa delle attività in presenza solo se si riesce a garantire la piena sicurezza e il perfetto adeguamento strutturale alle norme anticontagio;

RITENUTO, pertanto, necessario, in considerazione di quanto sopra procedere alla revisione delle disposizioni di cui al DDG n. 6554 del 23 giugno 2021, consentendo, fino alla fine dello stato di emergenza, la duplice possibilità di realizzare le stesse sia in modalità in presenza che in modalità FAD/E-learning sostitutiva delle ore d'aula, e procedendo, in particolare a:

- **revocare il DDG n. 6554 del 23 giugno 2021 nella parte in cui** prevede *“DI DISPORRE che a decorrere dal 01.08.2021, le attività di formazione riprenderanno lo svolgimento in presenza secondo le seguenti modalità:*

- *corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell'art. 40 e 41 l.n. 18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con formazione complementare):*

- *dovranno essere svolti in modalità “in presenza” nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;*

- *la FAD/e-learning è consentita nei limiti di cui all'Accordo Conferenza Regioni e Province Autonome 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019 “Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome” recepito con la D. G. R. Calabria n. 3 della seduta 21 gennaio 2020;*

- *corsi di formazione IeFP finanziati a valere su fondi POR FESR FSE – corsi IeFP (Avvisi Pubblici di cui ai D.D.G. n. 5610/2016 e al D.D.G. n. 6598/2917):*

- *dovranno essere svolti in modalità “in presenza” nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;*

- *la FAD/e-learning è consentita, ove prevista, nei limiti e secondo le modalità indicate nei singoli avvisi pubblici;*

- *per le ore di formazione svolte in modalità FAD/e-learning, si applicano le disposizioni di cui al DDG n. 11010 del 29.10.2020”;*

- **modificare il DDG n. 6554 del 23 giugno 2021 sostituendo le parole:**

“a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC e fino al 31.07.2021 (c.d. PERIODO TRANSITORIO):

- ***per i corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell'art. 40 e 41 l.n. 18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con formazione complementare), per lo svolgimento delle attività formative è consentita, la duplice possibilità di realizzare le stesse sia in modalità in presenza nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.***

33 del 2020, che in modalità FAD/e-learning, nel rispetto delle indicazioni di cui agli Accordi Regione e Province Autonome recepiti con D.G.R. Calabria n. 133 del 15.06.2020, secondo quanto previsto dal DDG n. 11010 del 29.10.2020;

- per i corsi di formazione leFP finanziati a valere su fondi POR FESR FSE – corsi leFP (Avvisi Pubblici di cui ai D.D.G. n. 5610/2016 e al D.D.G. n. 6598/2917), in analogia a quanto prevede il DL 22 aprile 2021 per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e tra questi gli Istituti professionali di Stato, per i territori ricadenti nella c.d. “zona gialla” o “arancione”:

- gli organismi formativi che erogano tali percorsi adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica teorica in modo da garantire che la didattica si svolga in presenza per almeno il 70% e fino al 100% delle attività formative teoriche; la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza; - per le ore di formazione svolte in modalità FAD/e-learning, si applicano le disposizioni di cui al DDG n. 11010 del 29.10.2020”

con le parole:

“a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC e fino al 31.12.2021 (termine dello stato di emergenza):

- per i corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell’art. 40 e 41 l.n. 18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con formazione complementare), per lo svolgimento delle attività formative è consentita, la duplice possibilità di realizzare le stesse:

- in modalità in presenza nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

- in modalità FAD/e-learning, nel rispetto delle indicazioni di cui agli Accordi Regione e Province Autonome recepiti con D.G.R. Calabria n. 133 del 15.06.2020, secondo quanto previsto dal DDG n. 11010 del 29.10.2020;

- per i corsi di formazione leFP finanziati a valere su fondi POR FESR FSE – corsi leFP (Avvisi Pubblici di cui ai D.D.G. n. 5610/2016 e al D.D.G. n. 6598/2917), è consentita, la duplice possibilità di realizzare le stesse:

- in modalità in presenza nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 202. Si applicano le disposizioni di cui al DL. 10 settembre 2021, n. 122 in merito all'estensione dell'obbligo dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, anche al personale dei servizi educativi dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (leFP);

- in modalità FAD/e-learning nel rispetto delle indicazioni le disposizioni di cui al DDG n. 11010 del 29.10.2020.

- confermare tutte le disposizioni del DDG n. 6554 del 23.06.2021 non oggetto di revisione;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080.2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il Regolamento n. 1081.2006;
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un Codice Europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europeo;
- il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25.02.2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, per come modificato con Regolamento (UE) n. 276/2018 del 23.02.2018;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.03.2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Delibera 18.04.2014, n. 18, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante "Programmazione dei Fondi strutturali e d'investimento Europei 2014.2020: approvazione della proposta di Accordo di Partenariato";
- la Decisione C (2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni nazionali e regionali;
- la Delibera 28.01.2015 n. 8 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante "Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014.2020 - Presa d'atto";
- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 finale del 20.10.2015;
- la Delibera n. 501 dell'1.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria da parte della Commissione Europea;
- il Decreto Dirigenziale n. 5610 del 17 maggio 2016, con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle proposte di candidatura per "*Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale a titolarità delle agenzie accreditate destinati ai giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico*" pubblicato sul B.U.R.C n. 60 Parte 3a del 23 maggio 2016, nonchè il Decreto Dirigenziale n. 4877 del 18.05.2018, con cui si è preso atto del parere positivo in merito alla coerenza programmatica di detto intervento con i contenuti dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014-2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 rilasciato dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.125, paragrafo 3), lettera b) del regolamento 1303/2013, con nota prot. n. 127947 del 10 aprile 2018;
- il DDG n. 6598 del 21 giugno 2017, pubblicato sul BUR Calabria n. 61 del 27 giugno 2017, con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle proposte di candidatura - POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Asse Prioritario 12 "Istruzione e Formazione Professionale";

VISTI, altresì:

la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria;

la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il Manuale per la selezione delle operazioni a valere sul POR FESR FSE 2014/2020 approvato con DGR n. 492 del 31.10.2017 e ss.mm.ii.;

la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;

la L. R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso";

il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);

il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss.mm. e ii.;

- la D.G.R. n.63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015" e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 91 del 15/05/2020 ad oggetto: "Sviluppo organizzativo della Giunta Regionale - Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.;

- la D.G.R. n.271 del 28 Settembre 2020 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 Febbraio 2019 e s.m.i." con la quale è stata disposta la riorganizzazione dei dipartimenti "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", "Turismo, Spettacolo e Beni Culturali", "Sviluppo Economico, attività produttive", "Istruzione e cultura", "Ambiente e Territorio";

- Delibera Giunta Regionale n. 286 del 28/09/2020 concernente "Deliberazione 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento degli incarichi di Reggenza" e rinvio a successivo atto della "pesatura" per posizione economica e fascia di rischio dei Settori oggetto di riorganizzazione a seguito della definizione degli atti di microorganizzazione di ciascun Dipartimento, con la quale è stato individuato il Dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente generale reggente del Dipartimento Presidenza;

- il D.P.G.R. n. 120 del 01.10.2020 di conferimento al Dott. Tommaso Calabrò dell'incarico di Dirigente generale reggente del Dipartimento Presidenza;

- il D.D.G. n. 10105 del 06 ottobre 2020, con il quale il Dott. Menotti Lucchetta è stato nominato Dirigente Reggente del neo Settore 2 "Formazione professionale, Alta formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi";

- il D.D.G. n. 10418 del 14.10.2020 avente ad oggetto: "Dipartimento Presidenza definizione Organizzazione degli Uffici. Regolamento Regionale 28 settembre 2020";

- il D.D.G. 6370 del 18.06.2021 avente ad oggetto: "Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. Regolamento Regionale 28 settembre 2020, n. 17. Parziale rettifica D.D.G. n.10418/2020 e n. 11309/2020".

- la L. R. n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza,

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

DECRETA

Per tutti i motivi riportati in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e ripetuti,

- **REVOCARE parzialmente il DDG n. 6554 del 23 giugno 2021 nella parte in cui** prevede “*DI DISPORRE che a decorrere dal 01.08.2021, le attività di formazione riprenderanno lo svolgimento in presenza secondo le seguenti modalità:*

- *corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell’art. 40 e 41 l.n. 18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con formazione complementare):*

- *dovranno essere svolti in modalità “in presenza” nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;*

- *la FAD/e-learning è consentita nei limiti di cui all’Accordo Conferenza Regioni e Province Autonome 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019 “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome” recepito con la D. G. R. Calabria n. 3 della seduta 21 gennaio 2020;*

- *corsi di formazione leFP finanziati a valere su fondi POR FESR FSE – corsi leFP (Avvisi Pubblici di cui ai D.D.G. n. 5610/2016 e al D.D.G. n. 6598/2917):*

- *dovranno essere svolti in modalità “in presenza” nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;*

- *la FAD/e-learning è consentita, ove prevista, nei limiti e secondo le modalità indicate nei singoli avvisi pubblici;*

- *per le ore di formazione svolte in modalità FAD/e-learning, si applicano le disposizioni di cui al DDG n. 11010 del 29.10.2020”;*

- **MODIFICARE il DDG n. 6554 del 23 giugno 2021 sostituendo le parole:**

“a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC e fino al 31.07.2021 (c.d. PERIODO TRANSITORIO):

- **per i corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell’art. 40 e 41 l.n. 18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con formazione complementare), per lo svolgimento delle attività formative è consentita, la duplice possibilità di realizzare le stesse sia in modalità in presenza nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, che in modalità FAD/e-learning, nel rispetto delle indicazioni di cui agli Accordi Regione e Province Autonome recepiti con D.G.R. Calabria n. 133 del 15.06.2020, secondo quanto previsto dal DDG n. 11010 del 29.10.2020;**

- **per i corsi di formazione leFP finanziati a valere su fondi POR FESR FSE – corsi leFP (Avvisi Pubblici di cui ai D.D.G. n. 5610/2016 e al D.D.G. n. 6598/2917), in analogia a quanto prevede il DL 22 aprile 2021 per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e tra questi gli Istituti professionali di Stato, per i territori ricadenti nella c.d. “zona gialla” o “arancione”:**

- **gli organismi formativi che erogano tali percorsi adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica teorica in modo da garantire che la didattica si svolga in presenza per almeno il 70% e fino al 100% delle attività formative teoriche; la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza; - per le ore di formazione svolte in modalità FAD/e-learning, si applicano le disposizioni di cui al DDG n. 11010 del 29.10.2020”**

con le parole:

“a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC e fino al 31.12.2021 (termine dello stato di emergenza):

- per i corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell'art. 40 e 41 l.n. 18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con formazione complementare), per lo svolgimento delle attività formative è consentita, la duplice possibilità di realizzare le stesse:

- in modalità in presenza nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

- in modalità FAD/e-learning, nel rispetto delle indicazioni di cui agli Accordi Regione e Province Autonome recepiti con D.G.R. Calabria n. 133 del 15.06.2020, secondo quanto previsto dal DDG n. 11010 del 29.10.2020;

- per i corsi di formazione leFP finanziati a valere su fondi POR FESR FSE – corsi leFP (Avvisi Pubblici di cui ai D.D.G. n. 5610/2016 e al D.D.G. n. 6598/2917), è consentita, la duplice possibilità di realizzare le stesse:

- in modalità in presenza nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

- in modalità FAD/e-learning nel rispetto delle indicazioni le disposizioni di cui al DDG n. 11010 del 29.10.2020. Si applicano le disposizioni di cui al DL. 10 settembre 2021, n. 122 in merito all'estensione dell'obbligo dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, anche al personale dei servizi educativi dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (leFP);

DI CONFERMARE tutte le disposizioni del DDG 6554 del 23 giugno 2021 non oggetto di revisione;

DI STABILIRE che le presenti disposizioni si applicano anche per lo svolgimento degli esami di qualifica, degli esami finali e gli esami di passaggio previsti nell'ambito dei corsi di formazione leFP;

DI STABILIRE le presenti disposizioni si applicano anche ai corsi avviati e in svolgimento, che hanno beneficiato della deroga riguardante il 100% del monte ore teorico erogabile attraverso la formazione a distanza /e-learning;

DI DARE ATTO che sono attualmente vigenti le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», approvate, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, con Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021 e adottate con Ordinanza del Presidente della regione Calabria n. 40 del 31.05.2021;

DI PRECISARE che le disposizioni ivi previste hanno efficacia strettamente connessa alla vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19;

DI PRECISARE che le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno efficacia correlata al collocamento del territorio della regione Calabria in “zona gialla o “zona bianca” e fatta salva ogni ulteriore disposizioni nazionali o regionali diverse adottate in considerazione dell'andamento della situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19;

DI PRECISARE che nella ipotesi di collocamento della regione Calabria in “zona arancione” o “zona rossa” si applicheranno le disposizioni già previste, e non modificate dal DL 105/2021, di cui al DPCM del 2 marzo 2021 e al D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», fatta salva ogni

ulteriore disposizioni nazionali o regionali diverse adottate in considerazione dell'andamento della situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19;

DI PRECISARE che la FAD non può sostituire le attività pratiche/laboratoriali/stage/tirocini previste dagli specifici profili professionali, per le quali resta obbligatorio lo svolgimento in presenza del monte ore di formazione previsto, così come per lo svolgimento degli esami;

DI STABILIRE che, data l'attuale fase di emergenza e fino al superamento della stessa, di estendere le deroghe previste a tutti i corsi di formazione autorizzati dalla Regione ed autofinanziati, finalizzati all'acquisizione di qualifica o alla certificazione di competenze relative ai profili inseriti nel "*Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze*", anche laddove siano stati approvati specifici standard di percorso formativo;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non sorgono oneri a carico del bilancio regionale;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, per gli eventuali adempimenti di competenza, al Dipartimento Programmazione Comunitaria che, quale Autorità di gestione del POR FESR FSE 2014/2020, ha espresso parere di coerenza sugli Avvisi IeFP;

DI PUBBLICARE il presente decreto in formato aperto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché in formato aperto sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Dirigente del Settore

LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)